

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4823

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RESCAGLIO, GIARETTA, VERALDI,
CASTELLANI Pierluigi, FOLLIERI e MONTAGNINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2000

—————

Nuove norme per la prevenzione degli abusi familiari
sui minori e contro la pedofilia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'intento che si propone il presente disegno di legge è quello di combattere l'abuso intrafamiliare a danno dei minori e i reati connessi alla pedofilia, poiché, preso atto che la risposta sanzionatoria da sola non è sufficiente, è necessario operare a livello legislativo, rafforzando gli aspetti preventivi.

Anzitutto, occorre individuare i minori a rischio, assicurando loro adeguata protezione.

Nella maggior parte dei casi, le condotte pedofile sono perpetrate all'interno del nucleo familiare e nell'ambiente scolastico e, di conseguenza, restano avvolte da un alone di reticenze e di resistenze, sia da parte delle piccole vittime che da parte dei probabili testimoni.

In considerazione dell'estrema facilità di «ricaduta» delle manifestazioni delittuose collegate alla pedofilia per i soggetti predisposti, è opportuno considerare la pedofilia come malattia psichiatrica vera e propria, che è movente di gravissimi reati, e programmare, quindi, trattamenti psichiatrici, psicoterapeutici e/o farmacologici durante la detenzione - da effettuarsi, preferibilmente, con il consenso del condannato - in luoghi idonei al trattamento di cura.

Vanno preordinati anche controlli psichiatrici e medici successivi alla fase di detenzione per i pedofili, fermo restando un loro allontanamento certo dal domicilio domestico, in caso di abuso familiare, e dal comune di residenza, per ogni tipo di reato contro minori, anche per tutelare lo stesso pedofilo da eventuali ritorsioni da parte di altri membri della comunità.

D'altronde, si tratta di norme già obbligatorie in Francia e in Germania e, in parte applicate, in Belgio.

Sembra particolarmente grave il fatto che esistano ancora (poche) norme del codice penale che prevedono espressamente i reati connessi alla pedofilia - legge 3 agosto 1998, n. 269 - e non esista una efficace applicazione delle misure interdittive previste dalla stessa legge n. 269 nei confronti dei pedofili, quali le misure di controllo per la sicurezza comune (il riferimento va all'articolo 7 del presente disegno di legge).

È una situazione allarmante, più volte denunciata dai magistrati, costretti a ricorrere a vere e proprie acrobazie giuridiche per arrestare e tenere in carcere sfruttatori e mercanti di immagini scabrose di bambini.

Tenuto conto della recente crescita del fenomeno «pedofilia», riguardante numerosi e differenti reati a danno dei minori, non possiamo permetterci ulteriori ritardi o dubbi negli interventi da attuare per combattere questi crimini perversi della nostra società, che stanno proliferando in maniera incontrollata.

Gli interventi contro i pedofili devono evitare, però, misure ritorsive quali: l'assunzione obbligatoria di farmaci che frenano la *libido*; detenzioni carcerarie durissime, che non perseguono alcuna finalità curativa e riabilitativa, ma più spesso si rivelano anticamera del suicidio; liste di pubblico accesso con i nomi dei pedofili residenti nella zona, anche in questo caso di nessuna utilità per il pedofilo come per l'intera comunità, se non quella di scatenare violenza e vendette contro potenziali criminali, ai quali va riconosciuto, comunque, il diritto di curarsi, perché affetti da grave infermità psichiatrica.

È innegabile che i reati connessi alla malattia del pedofilo siano disgustosi e orribili: dal *voyeurismo* pornografico sfrenato - complice la deregolamentazione totale dei siti *Internet*, che, a sua volta, produce altra vio-

lenza, confezionando immagini e filmati - ad atti di libidine violenta sui minori, allo stupefatto, fino alla violenza estrema rappresentata dalla morte della vittima prescelta.

Si tratta di reati mostruosi, lesivi per la dignità della società tutta, suggellati dall'anatema evangelico, dei quali non si concepisce pena abbastanza dura, se non si considera la malattia mentale del pedofilo.

È indispensabile, come primo passo, ideare, a scopo preventivo, una cura psichiatrica per i pedofili che non hanno commesso reati, in strutture sanitarie intermedie, prestabilite.

Per quanto riguarda le strutture detentive è altresì indispensabile creare luoghi adatti anche a lunghe detenzioni, ma dotate di un personale medico e paramedico adatto al trattamento del malato psichiatrico. Si pensa a strutture certamente chiuse, ma distinte e distanti dagli istituti carcerari o dai manicomi criminali.

Gran parte della lotta preventiva contro gli abusi verso i minori resta affidata alla scuola, ai rapporti con le famiglie, investendo l'istituzione scolastica della vigilanza sul comportamento dei ragazzi e, soprattutto, diffondendo, attraverso media e organi di informazione, consigli utili, diretti a genitori e ragazzi, per difendersi dalle attenzioni dei pedofili, riconoscendone subito la caratteristica di abuso e di violenza.

È necessario anche divulgare contributi culturali, redatti da esperti, medici e studiosi che, definitivamente, riconoscano alla pedofilia il significato di malattia psichiatrica e non già quello di attitudine sessuale «particolare».

Obiettivo primario del presente disegno di legge è quello di definire la «pedofilia» comportamento di rilevanza penale, attribuendo all'atteggiamento pedofilo la valenza di malattia psichiatrica, come già clinicamente riconosciuto.

Il presente disegno di legge si muove anzitutto sul piano della prevenzione.

A tal proposito, l'articolo 1 affida all'istituzione scolastica il compito di tutelare i minori esposti a rischio di reati connessi alla pedofilia e allo sfruttamento sessuale.

La figura del Garante scolastico, che opera all'interno della scuola, riveste funzioni specifiche di sorveglianza e di controllo sul comportamento degli studenti, compito facilitato dal fatto che è lo stesso medico scolastico ad assumere l'incarico di Garante scolastico, assicurando una maggiore presenza all'interno della struttura scolastica rispetto a prima.

Sono previste anche funzioni di coordinamento tra il responsabile dell'istituto, gli assistenti sociali della circoscrizione e i servizi dell'Azienda sanitaria locale (ASL).

La scelta del medico scolastico, in qualità di Garante, oltre ad intensificare i controlli per la difesa della salute centrata sulla prevenzione, potrà individuare l'opportunità di un intervento specialistico (psicologo, neuropsichiatra, eccetera), senza suscitare allarmismi, evitando ulteriori problemi ai minori a rischio di violenza.

Il consiglio scolastico distrettuale dovrà promuovere corsi di aggiornamento, condotti da psicologi dell'età evolutiva, neuropsichiatri infantili e pediatri, che coinvolgano docenti, genitori e personale non docente, al fine di facilitare l'individuazione di casi di disagio minorile ed intervenire prontamente; dovrà, inoltre, divulgare informazioni e consigli a salvaguardia dei ragazzi contro eventuali attenzioni pedofile.

L'articolo 2 sancisce «l'allontanamento del genitore o del familiare dalla casa», perché autore di condotta pregiudizievole, attraverso una modifica dell'articolo 333 del codice civile.

Attualmente, infatti, il giudice minorile può decidere di allontanare il minore dall'ambiente familiare o il genitore colpevole di condotta pregiudizievole. La modifica proposta prevede che sia allontanato dall'ambito familiare l'autore della violenza e non il mi-

nore, già sufficientemente penalizzato in quanto vittima dell'abuso.

L'articolo 3 si occupa del trattamento psichiatrico, neuropsichiatrico o farmacologico al quale è necessario si sottoponga il detenuto per reati di pedofilia, riconoscendo il pedofilo come malato psichiatrico, incline a violenze sui minori e con alto rischio di « ricaduta» per i reati connessi alla pedofilia.

Saranno valutate, ai fini di un'eventuale applicazione delle misure alternative nel corso della detenzione, l'impegno e la partecipazione del detenuto rispetto alle cure disposte e ad una sua reale presa di coscienza di malato psichiatrico.

Di conseguenza, l'articolo 4 prevede la sospensione condizionale della pena, o l'applicazione di misure alternative al regime detentivo, subordinate al trattamento psicoterapeutico obbligatorio, di cui all'articolo 3.

Con l'articolo 5 si introducono gli obblighi del condannato riguardo la comunicazione della propria residenza, una volta scontata la pena, qualora non coincidente con quella precedente; è previsto che ciò dovrà avvenire durante i cinque anni successivi alla scarcerazione. Si tratta di una disposizione di derivazione statunitense, per contrastare la reiterazione del reato.

Nei casi in cui il magistrato lo reputi opportuno potrà comunicare alle autorità di polizia giudiziaria la presenza nel luogo di una persona condannata per reati contro i minori di età sotto i quattordici anni. Ciò non ha nulla a che vedere con liste di proscrizione, poiché si tratta di prevenire ulteriori reati di pedofilia e meglio tutelare le probabili vittime.

La notificazione dovrà rimanere segreta e consentirà alle forze dell'ordine di controllare i movimenti del pedofilo e facilitare le cure, qualora egli lo richieda espressamente.

Non bisogna dimenticare, infatti, che oltre il 90 per cento dei pedofili sono stati, a loro volta, vittime di gravi abusi sessuali da piccoli e che, comunque, si tratta di persone af-

fette da disturbi psichici che provocano loro profondi malesseri.

L'articolo 6 si occupa delle diverse misure di sicurezza e di prevenzione per il condannato, quali il ritiro del passaporto o il divieto d'accesso nei luoghi che ospitano comunità di minori.

L'articolo 7 prevede, invece, le pene accessorie, ovvero l'interdizione perpetua dall'insegnamento in ogni scuola di ordine e grado, pubblica o privata, e l'interdizione dall'impiego o da incarichi in istituzioni ed associazioni frequentate da minori.

Con l'articolo 8 vengono istituite, presso ciascuna ASL, « Unità di prevenzione e sostegno» per programmi di formazione dei medici scolastici e di assistenza alle vittime di reati di pedofilia.

Oltre al compito di combattere l'abuso sui minori, le Unità dovrebbero favorire una maggiore sensibilizzazione sociale, informando sui reati di pedofilia, svolgendo un'attività di prevenzione presso le famiglie e le scuole, divulgando filmati, contributi scritti, eccetera.

A disposizione di ogni Unità ci sarà un apposito numero telefonico gratuito, che opererà a stretto contatto con gli appositi uffici per i minori presso le Divisioni anticrimine delle prefetture. L'articolo 9 prevede l'istituzione di un Osservatorio per la raccolta dei dati e la lotta alla pedofilia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per favorire anche la collaborazione tra i vari Ministeri (Dipartimento per gli affari sociali, Ministero degli affari esteri, Ministero della giustizia, Ministero dell'interno, della sanità, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale) con tutte le associazioni non governative che si occupano di protezione dell'infanzia.

Il fine ultimo è quello di costituire un'efficace azione di controllo a livello europeo ed internazionale, per la quale il successivo articolo 10 prevede appositi accordi bilaterali.

L'articolo 11 prevede una relazione annuale che il Ministro della giustizia, in collaborazione con i Ministri dell'interno, della sanità e per la solidarietà sociale, dovrà presentare al Parlamento, riguardo le problematiche relative ai reati inerenti gli abusi sessuali sui minori, sia sotto il profilo sanitario che dal punto di vista sociale, nel tentativo di promuovere iniziative dirette ad intervenire sulle cause del fenomeno.

Non sono previste norme di copertura finanziaria, perché l'istituzione del Garante scolastico e delle Unità di prevenzione presso le ASL possono rientrare tra le attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale. Peraltro, la legge n. 269 del 1998 prevede l'istituzione di un apposito fondo dove fare affluire le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati dalla stessa legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Istituzione del Garante scolastico)

1. È istituito, presso le scuole di ogni ordine e grado, il Garante scolastico, le cui funzioni sono affidate ai medici scolastici. Le funzioni del Garante scolastico sono prevalentemente volte alla prevenzione. A tale scopo, egli attua, in collaborazione con tutto il personale scolastico – coadiuvato dai medici specialisti dell’Azienda sanitaria locale (ASL) di appartenenza – un’efficace strategia di vigilanza per intervenire, in maniera adeguata, rispetto ad ogni forma di disagio minorile, ed in particolare: assenteismo scolastico, mancanza di profitto, difficoltà di rapporto con i compagni, e, in genere, rispetto a qualsiasi tipo di comportamento o atteggiamento che induca a ritenere utile un intervento di sostegno a tutela della integrità fisica e psichica del minore.

2. Il Garante scolastico, in collaborazione con il responsabile dell’istituto, i docenti, i rappresentanti degli organismi collegiali, gli assistenti sociali circoscrizionali e l’Unità dell’ASL, istituita ai sensi dell’articolo 8:

a) organizza incontri periodici con il dirigente della scuola, con i rappresentanti di classe e di circolo o d’istituto, con gli assistenti sociali della circoscrizione, i servizi dell’ASL e i medici specialisti – quali pediatri, neuropsichiatri infantili, psicologi – redigendo per ogni incontro apposito verbale, copia del quale è inviato al provveditore agli studi dal dirigente dell’istituto;

b) segnala i casi di disagio minorile all’organismo competente ad intraprendere le iniziative di intervento ritenute necessarie;

c) esegue i provvedimenti ritenuti necessari dall'istituzione scolastica e dai competenti servizi sociali, per prevenire e ridurre i casi di disagio minorile;

d) partecipa ai periodici corsi di specializzazione e di aggiornamento per i medici scolastici, organizzati dalle Unità dell'ASL, istituite ai sensi dell'articolo 8.

3. Il consiglio scolastico del distretto organizza, a mezzo di psicologi dell'età evolutiva, neuropsichiatri infantili e pediatri, corsi di aggiornamento per docenti. I corsi si svolgono in ogni scuola, secondo i criteri e le modalità individuate dal collegio dei docenti, al fine di porre in grado il corpo insegnante di favorire l'individuazione di casi di disagio minorile da segnalare al Garante scolastico.

4. Possono partecipare ai corsi i genitori che lo richiedono ed il personale non docente della scuola.

5. Ai fini della presente legge per reati connessi alla pedofilia s'intendono quelli previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, e 601 del codice penale.

Art. 2.

(Allontanamento dalla casa familiare)

1. Al primo comma dell'articolo 333 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'allontanamento del genitore che ha tenuto la condotta pregiudizievole».

Art. 3.

(Trattamento durante la detenzione)

1. Nel corso della detenzione, il condannato per uno dei reati connessi alla pedofilia, commesso a danno di uno o più minori, è sottoposto a trattamento psicoterapeutico, neuropsichiatrico o farmacologico.

2. Gli organi preposti al trattamento detentivo e psichiatrico riferiranno periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del detenuto e sull'andamento della cura.

3. Di tale trattamento, il tribunale di sorveglianza potrà tenere conto, in presenza di risultati positivi della cura, ai fini dell'eventuale applicazione delle misure alternative alla detenzione.

Art. 4.

(Sospensione condizionale della pena e misure alternative al regime detentivo)

1. La sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, o la concessione delle misure alternative al regime detentivo, sono subordinate ai risultati del trattamento di cui all'articolo 3.

2. Il giudice dispone la custodia cautelare in istituti o in strutture di tipo carcerario, predisposti alla detenzione dei malati psichiatrici e ne dispone il ripristino, se accerta che il condannato, che usufruisce di misure alternative, ha interrotto il trattamento psicoterapeutico, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che lo stesso non ha collaborato alla sua definizione o ne ha rifiutato l'esecuzione.

Art. 5.

(Residenza del condannato)

1. Il condannato per uno dei reati connessi alla pedofilia in danno di minori di anni quattordici, deve, al momento della messa in libertà, comunicare al magistrato di sorveglianza competente la sua residenza.

2. La comunicazione di cui al comma 1 dovrà essere rinnovata durante i successivi cinque anni, ad ogni cambiamento di residenza o dimora.

3. Dopo la scarcerazione, il condannato per uno dei reati connessi alla pedofilia ha l'obbligo di sottoporsi a controlli psichiatrici trimestrali o a scegliere un trattamento psicoterapeutico continuato e gratuito, presso una struttura pubblica e con un terapeuta di sua fiducia, il quale avrà l'obbligo di riferire trimestralmente sull'andamento della cura al magistrato di sorveglianza, almeno per i cinque anni successivi alla messa in libertà.

4. Il giudice dell'esecuzione può dare comunicazione all'autorità di polizia dei luoghi di residenza indicati dal condannato per uno dei reati connessi alla pedofilia, prescrivendo, quando necessario, di informare anche le autorità sanitarie locali della presenza del condannato per reati di pedofilia, al fine di sorvegliare i luoghi frequentati da minori.

5. L'autorità di polizia vigila sul condannato per uno dei reati connessi alla pedofilia, collaborando con gli enti di cui al comma 3, almeno per i cinque anni successivi alla scarcerazione dello stesso condannato, attuando le misure necessarie a prevenire danni ai minori.

Art. 6.

(Misure di sicurezza)

1. L'imputato o il condannato per uno o più reati di pedofilia, oltre alle misure previste dall'articolo 215 del codice penale, può essere sottoposto ad una o più delle seguenti misure di sicurezza:

a) ritiro del passaporto o esclusione del visto per alcuni paesi esteri;

b) divieto di accesso ai luoghi che ospitano comunità di minori sotto i quattordici anni.

Art. 7.

(Pene accessorie)

1. All'articolo 609-*nonies* del codice penale sono aggiunti i seguenti numeri:

«3-*bis*) l'interdizione perpetua dall'insegnamento, pubblico e privato, nelle scuole di ogni ordine e grado;

3-*ter*) l'interdizione dall'impiego in istituzioni ed associazioni frequentate prevalentemente da minori».

Art. 8.

(Unità di prevenzione e sostegno)

1. Presso ogni ASL, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio materno infantile, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, istituisce l'Unità di prevenzione e sostegno contro l'abuso sui minori e contro i reati di pedofilia, che, d'intesa con gli altri servizi della ASL e del territorio:

a) organizza, in collaborazione con le università e con gli ordini dei medici, corsi di formazione e di aggiornamento per i medici scolastici, in particolare per assolvere meglio i compiti previsti dall'articolo 1;

b) provvede a realizzare programmi di sensibilizzazione, di informazione e sostegno;

c) collabora con la linea telefonica pubblica gratuita e con tutti gli enti e le associazioni a tutela dei minori ad interventi di prevenzione e sostegno psicologico, riguardanti i minori e le loro famiglie, o ne promuove l'istituzione nel caso non sia operante nel proprio territorio.

Art. 9.

(Osservatorio per la lotta all'abuso ed allo sfruttamento sessuale dei minori e lotta ai reati connessi alla pedofilia)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio per la prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e per combattere i reati connessi alla pedofilia, di seguito denominato «Osservatorio», cui partecipano rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno, nonché dell'Osservatorio nazionale dei minori e del Centro di documentazione di ricerca di Firenze.

2. L'Osservatorio collabora alle azioni di livello nazionale e concernenti la partecipazione dell'Italia, a livello europeo e mondiale, alle azioni necessarie per combattere i reati connessi alla pedofilia e l'abuso e lo sfruttamento dei minori in genere.

3. L'Osservatorio provvede alla raccolta dei dati sui procedimenti riguardanti reati in danno di minori, sulla pedofilia e la prostituzione minorile, sui minori scomparsi e sull'esito delle ricerche, nonché sull'assistenza fornita ai minori vittime ed alle loro famiglie, sulle attività, anche a livello internazionale, connesse alla lotta ai reati che coinvolgono minori. Provvede al monitoraggio dei siti *Internet* che trasmettono immagini di violenza sui minori, al fine di scoprire gli autori.

4. Entro il 31 marzo di ciascuno anno, è pubblicato, a cura dell'Osservatorio, un rapporto sui dati di cui al comma 3.

5. L'attività dell'Osservatorio è disciplinata da un apposito regolamento, emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

6. L'Osservatorio, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, i Ministri della giustizia, dell'interno, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, organizza periodici incontri

con i rappresentanti del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), della campagna contro la prostituzione infantile (ECPAT) e delle altre associazioni di protezione dell'infanzia, affinché si creino strette correlazioni tra settori governativi e non governativi, ai fini della puntuale applicazione delle norme della presente legge.

7. L'Osservatorio organizza periodiche campagne nazionali di informazione e di sensibilizzazione, per prevenire i reati che riguardano i minori, connessi alla pedofilia.

Art. 10.

(Accordi bilaterali)

1. Il Governo italiano, tramite i propri rappresentanti, stipula accordi con paesi esteri, volti alla prevenzione ed alla repressione dei reati che coinvolgono i minori e dei reati connessi alla pedofilia, compresi quelli della diffusione, attraverso le reti telematiche, di immagini e notizie che possano agevolare tali misfatti e ledere la dignità del minore.

Art. 11.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri per la solidarietà sociale, dell'interno, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, presenta al Parlamento, annualmente, una relazione concernente le problematiche relative ai reati che coinvolgono i minori e, in particolare, ai reati connessi alla pedofilia.